



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D’Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 40 del 19-01-2023

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 11 DEL 19-01-2023

Oggetto: Controversia "...omissis... +3" / Comune di Valle Castellana. - Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 2210/2019. - Sentenza n. 348 del 27.05.2022. - Impegno di spesa e liquidazione somma in favore delle parti attrici.

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

Visto l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, che qui si intende per integralmente trascritto, notificato al Comune di Valle Castellana dall'Avv. Roberto Allevi, in data 13.11.2019 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 16.11.2019 prot. 7705, in favore dei Sig.ri "...omissis...+3", in relazione all'immobile di civile abitazione e relative pertinenze distinto al NCEU del Comune di Valle Castellana, foglio 57, particella 377 + frustolo di terreno e giardino con cui si chiedeva di condannare il Comune di Valle Castellana al risarcimento dei danni subiti in detta unità immobiliare e nelle relative pertinenze, accogliendo tutte le proprie richieste;

Visto che con deliberazione G. C. n. 88 del 10.12.2019, che si intende per integralmente trascritto, con la quale questo Comune, a seguito del ricevimento di apposito atto di citazione, debitamente notificato dall'Avv. Roberto Allevi in favore dei Sig.ri "...omissis..." +3 veniva conferito mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Teramo Via Torre Bruciata – 64100 Teramo (TE), al quale veniva delegata ogni facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno in difesa del Comune fino alla definitiva risoluzione della lite;

Considerato che il giudizio è giunto a conclusione e il Tribunale di Ascoli Piceno ha pronunciato la Sentenza n. 348/2022, acquisita agli atti dell'Ente in data 07.06.2022, prot. 4378, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha condiviso la stragrande maggioranza delle ragioni difensive esposte dal Comune di Valle Castellana, accogliendo soltanto la domanda di accertamento dell'occupazione illegittima per ciò che concerne le pretese avversarie e compensando le spese di lite;

Considerato che nel dispositivo il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte relativa all'occupazione illegittima così recita: “...p.q.m...., condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'altra della somma di € 3.360,00 oltre rivalutazione ed interessi legali”;

Vista la nota dell'Avv. Roberto Allevi, acquisita agli atti dell'Ente in data 18.01.2023 prot. 363, con cui si determinava il conteggio complessivo delle somme dovute in quanto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vengono calcolati anno per anno nel periodo compreso fra l'evento dannoso e la liquidazione;

Visto che per ciò che concerne la particella 431 il C.t.u., nella depositata relazione, fa decorrere l'evento dalla acquisizione dell'area avvenuta nell'anno 1997, per cui avendo il Giudice indicato il valore di mercato della predetta particella in Euro 2.850,00, la somma oggi dovuta, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, è pari ad Euro 6.454,53;

Visto che per ciò che concerne la particella 669 il C.t.u., nella richiamata relazione, fa decorrere l'acquisizione dall'8/5/2009 ed il Giudice ne indica il valore, a tale momento, nella misura di Euro 510,00, la somma dovuta è pari ad Euro 725,19;

Considerato che le parti attrici hanno provveduto alla registrazione della Sentenza con Euro 200,00 di spese, pertanto dovrà essere rimborsato il 50% di quanto versato;

Visto che per le considerazioni sopra meglio descritte il totale dovuto è pari ad **Euro 7.279,72**, che dovrà essere versato sul seguente codice Iban intestato ad una delle parti attrici e di seguito riportato:

IT16Z0306913507100000003519;

Viste le ragioni sopra esposte si intende impegnare la somma complessiva di € 7.279,72 sul cap. di riferimento del bilancio del c.e., nel rispetto delle disposizioni previste nella Sentenza n. 348/2022, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno ed acquisita agli atti dell'Ente in data 07.06.2022, prot. 4378 da versare su apposito codice Iban;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra di € 7.279,72 in ottemperanza a quanto disposto nella Sentenza sopra descritta;

Vista la Delibera di C. C. n. 50 del 30.12.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L.;

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse parte integrante e sostanziale della presenta delibera e quale motivazione ai sensi di art. 3 di legge 241/1990;
- 2) Di recepire la Sentenza n. 348/2022, acquisita agli atti dell'Ente in data 07.06.2022, prot. 4378, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha condiviso la stragrande maggioranza delle ragioni difensive esposte dal Comune di Valle Castellana, accogliendo soltanto la domanda di accertamento dell'occupazione illegittima per ciò che concerne le pretese avversarie e compensando le spese di lite;
- 3) Di dare atto della nota dell'Avv. Roberto Allevi, acquisita agli atti dell'Ente in data 18.01.2023 prot. 363, con cui si determinava il conteggio complessivo delle somme dovute in quanto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vengono calcolati anno per anno nel periodo compreso fra l'evento dannoso e la liquidazione, il tutto pari ad **Euro 7.279,72**, che dovrà essere versata sul seguente codice Iban intestato ad una delle parti attrici e di seguito riportato:
IT16Z0306913507100000003519;
- 4) Di impegnare la somma complessiva di € **7.279,72** sul cap. di riferimento del bilancio del c.e., nel rispetto delle disposizioni previste nella Sentenza n. 348/2022, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno ed acquisita agli atti dell'Ente in data 07.06.2022, prot. 4378 da versare su apposito codice Iban;
- 5) Di liquidare la somma complessiva di € **7.279,72** in ottemperanza a quanto disposto nella Sentenza sopra descritta, in favore di parte attrice da versare sul seguente codice Iban di seguito riportato:
IT16Z0306913507100000003519;
- 6) Di imputare la spesa complessiva pari ad € **7.279,72** comprensivo di oneri di legge e spese generali al Cap 138 "Spere per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune", bilancio 2023, mediante apposito prospetto che segue:

1	ANNO	CODICE BILANCI O			
	2023	01.02-1.03.02.11.0 06			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	138		SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	€ 7.279,72	
	TIPO ACC./IMP	N. ACC./IMP.	N. SUBIM P	TIPO DI FINANZIAMENT O	
	Imp.			(bilancio comunale)	

- 7) Di trasmettere apposito mandato di pagamento all'Avv. Roberto Allevi con cui si certificherà il rispetto delle disposizioni stabilite in Sentenza e la chiusura della controversia;
- 8) Di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
- 9) Di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;
- 11) Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria.

Impegno N. 39 del 23-01-2023 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 138 / Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	
Causale	Controversia ...omissis... +3 / Comune di Valle Castellana. - Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 2210/2019. - Sentenza n. 348 del 27.05.2022. - Impegno di spesa e liquidazione somma in favore delle parti attrici.
Importo 2023	Euro 7.279,72
Beneficiario	1719 omissis

Liquidazione N. 34 del 23-01-2023	
Su Impegno N. 39 del 23-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 40 DETERMINAZIONE del 19-01-2023 avente per oggetto Controversia ...omissis... +3 / Comune di Valle Castellana. - Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 2210/2019. - Sentenza n. 348 del 27.05.2022. - Impegno di spesa e liquidazione somma in favore delle parti attrici. CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 138 / Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	

<i>Causale</i>	Controversia ...omissis... +3 / Comune di Valle Castellana. - Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 2210/2019. - Sentenza n. 348 del 27.05.2022. - Impegno di spesa e liquidazione somma in favore delle parti attrici.
<i>Importo</i>	Euro 7.279,72
<i>Beneficiario</i>	1719 omissis
<i>Quietanza</i>	IBAN

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni